

**CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA ED IL COMUNE DI
CREMONA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- l'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la Legge del 29 luglio 2010 n. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del sopra citato D.Lgs n.274/2000 consistente, nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti di cui sopra;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in oggetto;
- l'Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del decreto legislativo richiamato;
- l'Ente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R.230/2000 ovvero che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

tutto ciò premesso,

tra il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale **dott.ssa Anna di Martino**

e

il Comune di Cremona (qui di seguito indicato anche come Ente o amministrazione), nella persona del Sindaco **prof. Gianluca Galimberti**,

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

Il Comune di Cremona consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n. 10 (dieci) soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa citate, ai fini dello svolgimento presso i propri servizi della prestazione non retribuita a favore della collettività.

La prestazione di pubblica utilità presso l'Ente ha ad oggetto le prestazioni sotto elencate, sulla base delle necessità operative, e sempre senza pregiudizio per le esigenze di studio, di lavoro, di famiglie e di salute del condannato:

- la custodia e presidio sedi comunali in affiancamento ai dipendenti comunali, con particolare riferimento a: servizio di accoglienza e di presidio delle sale di rappresentanza e delle sedi museali, presidio degli accessi alle sedi comunali;
- attività di supporto nell'ambito del Settore Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile e Protezione Civile, con particolare riferimento alle attività gestite dal Servizio Viabilità Suolo e Sottosuolo;
- attività di supporto amministrativo presso i vari settori dell'Ente.

Il Comune di Cremona si riserva la possibilità di assegnare i lavoratori anche ad altri servizi, secondo le necessità organizzative del momento, con esclusione di quelle attività che comportano esposizione a rischio per l'incolumità della persona.

Lo svolgimento delle prestazioni, di cui ai punti sopra elencati, potrà essere richiesto nell'arco temporale settimanale, in giorni ed orari da concordarsi di volta in volta.

art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto stabilito nel provvedimento del Giudice, ordinanza, sentenza o decreto penale di condanna, che ne individua la durata, la tipologia ed eventualmente le modalità.

art. 3

Il Comune di Cremona individua:

- nel Settore Risorse Umane la struttura avente il compito di dar corso all'inserimento lavorativo dei condannati nei diversi ambiti di attività (secondo le abilità/competenze/disponibilità della persona condannata nonché in base alle esigenze organizzative dell'Ente al momento dell'inserimento lavorativo) e mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi;

- nei Responsabili dei Servizi di assegnazione (Responsabili di Posizione Organizzativa o Funzionari del Settore di assegnazione, i cui nominativi verranno di volta in volta indicati nel decreto di inizio attività lavorativa) le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

I suddetti incaricati di coordinare le prestazioni oggetto della presente convenzione hanno il compito di inserire i condannati nei diversi ambiti lavorativi, mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire i condannati nel periodo di inserimento.

Inoltre, le persone incaricate, come sopra individuate, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed all'organo che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi della persona condannata, a norma dell'art. 56 del citato D. Lgs. 274/2000.

art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Nello svolgimento dell'attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico del Comune di Cremona, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari o con massimali maggiorati.

art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dalle persone condannate.

art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente sottoscrittore.

art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni due (2), con efficacia al momento della sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo.

Copia della presente convenzione, costante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Cremona per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in base all'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, nonché al Ministero di Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Li,

Il Presidente del Tribunale, dott.ssa Anna di Martino

Il Sindaco del Comune di Cremona, prof. Gianluca Galimberti